



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze

Prot. n. 26143

Cagliari, 22.05.2017

> A Tutti i comuni costieri
della Sardegna
indirizzi pec

Oggetto: Richiesta pubblicazione Albo Pretorio On Line. Legge 69/2009 art. 32, 1° comma

Si trasmette, in allegato, la determinazione prot. n. 26020 repertorio n. 1082 del 19 MAG. 2017, relativa alla modifica dell'art. 4 lettera A 5° capoverso, e lettera C 3° capoverso, dell'Ordinanza Balneare 2017", con preghiera di curare la pubblicazione all'Albo Pretorio sino al 31 ottobre 2017, e di fornire la massima diffusione dei suoi contenuti presso l'utenza.

**Il Direttore Generale
Dr.ssa Antonella Giglio**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze

DETERMINAZIONE PROT. 26020 REP. N. 1082 DEL 19 MAG. 2017

Oggetto: rettifica dell' art. 4, lettera A), 5° capoverso, e lettera C) 3° capoverso, dell'ordinanza balneare 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la determinazione prot. n. 19435 rep. n. 707 del 11 aprile 2017 avente ad oggetto: "Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo – ordinanza balneare 2017";
- VISTO l'art. 4, lett. A) 5° capoverso, dell'ordinanza nella parte in cui prevede che i concessionari sono, inoltre, tenuti a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni possano *"posizionare nell'area in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le distanze minime fra i paletti degli ombrelloni, vale a dire metri 3 tra le file e metri 3 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze potranno essere ridotte in relazione a particolari esigenze accertate dalle amministrazioni competenti, qualora siano riscontrati significativi fenomeni di erosione degli arenili. Inoltre, gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza all'azione del vento e allo strappo (innesto a baionetta o similare);*
- VISTO inoltre l'art. 4, lettera C, 3° capoverso, dell'ordinanza nella parte in cui prevede che "i servizi igienici per gli utenti disabili devono essere dotati apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale";
- PRESO ATTO che la normativa vigente impone che i servizi igienici per gli utenti disabili devono essere di apposita segnaletica di colore bianco su fondo blu;
- RISCONTRATO un errore materiale nella stesura dell'art. 4 lettera A 5° capoverso, relativamente alla distanza fra ombrelloni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

DETERMINA

1. Di rettificare l'art. 4, lettera A), 5° capoverso, dell'ordinanza balneare 2017 come segue: **"posizionare nell'area in concessione un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le distanze minime fra i paletti degli ombrelloni, vale a dire metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze potranno essere ridotte in relazione a particolari esigenze accertate dalle amministrazioni competenti, qualora siano riscontrati significativi fenomeni di erosione degli arenili. Inoltre, gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza all'azione del vento e allo strappo (innesto a baionetta o similare)".**
2. Di rettificare l'art. 4, lettera C), 3° capoverso, dell'ordinanza balneare 2017, come segue: **"i servizi igienici per gli utenti diversamente abili, di cui alla legge n. 104/1992, devono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica bianca su fondo blu riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione."**

La presente determinazione viene trasmessa a tutti i Comuni costieri della Sardegna ed agli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti.

La presente determinazione viene pubblicata nell'albo pretorio ovvero nel sito istituzionale dei Comuni costieri, nel sito internet istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, degli Enti Locali e Finanze, all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore Generale

Antonella Giglio